



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (VET B)

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Ivonne Caliz (+39) 335 7991171 ivonne.caliz@asufc.sanita.fvq.it **Referente**

Dott. Francesco Costanzo (+39) 0432 921887

francesco.costanzo@asufc.sanita.fvg.it

Ordinanza n. 02/2021/ASUFC del 18/05/2021

DIVIETO DI IMMISIONE AL CONSUMO UMANO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI ESTRATTI DALLE ZONE DI PRODUZIONE DELL'ARCO LAGUNARE DEL FRIULI

VENEZIA GIULIA – ZONA 15UD "B" TAPO NORD

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ed in particolare, le previsioni per le Autorità Competenti in relazione alle azioni in caso di sospetta non conformità o accertata non conformità come previsto dall'Articolo 137 comma 2 "Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione" e dall'articolo 138 "Azioni in caso di accertata non conformità" comma 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019,

che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la Legge Regionale 13 luglio 1981, n.43;

VISTA la D.G.R. Friuli Venezia Giulia n.264 del 09 febbraio 2018 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Approvazione del nuovo protocollo d'intesa", che prevede l'alternanza dei controlli analitici ufficiali e in autocontrollo ed il c.d. fermo volontario dalla giornata del prelievo;

VISTA la D.G.R. Friuli Venezia Giulia n.923 del 7 giugno 2019 "Linee Guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone";

VISTO il Decreto del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria 22 ottobre 2019, n. 2035 Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Modifiche all'allegato A della deliberazione giuntale n. 923 del 7 giugno 2019;

PRESO ATTO che le analisi di laboratorio di cui al rapporto di prova n. 21AT2SD-A/2479 del 17/05/2021 dell'IZS delle Venezie SCS8 Valorizzazione delle produzioni alimentari (verbale di prelevamento eseguito da BIO-RES SOC. COOP in data 12/05/2021) evidenziano il superamento dei limiti microbiologici previsti per la zona B, per la presenza di *Escherichia coli* in misura maggiore di 18000 MPN/100g nella ZONA 15UD "B" TAPO NORD in molluschi *R. semidecussatus – R. philippinarum* estratti dalle acque lagunari della Regione Friuli Venezia Giulia – ZONA 15UD "B" TAPO NORD, già Zona (B) individuata in Allegato A alla D.G.R. FVG n. 923 del 7 giugno 2019;

VISTO il "Principio di precauzione" previsto dall'articolo 7 del Reg. (CE) 178/2002;

VISTI gli articoli al CAPO III "Gestione delle zone classificate di produzione e stabulazione in seguito al monitoraggio" del TITOLO V del Regolamento (UE) 627/2019 relativi alle Decisioni successive al monitoraggio, alla Riapertura delle zone di produzione, al Sistema di controllo e alle Decisioni delle autorità competenti;

VISTO il comma 1 dell'Art. 62 del Reg. (UE) 2019/627 per cui le Autorità Competenti chiudono una zona classificata di produzione impedendo la raccolta di molluschi bivalvi vivi qualora le analisi indichino che le norme sanitarie previste per gli stessi non sono rispettate;

VISTO il punto 5.1 dell'ALLEGATO B alla D.G.R. FVG 923/2019 "Gestione delle non conformità relative ai parametri microbiologici e sorveglianza":

Nelle zone di produzione classificate "B" se i risultati delle analisi indicano che i requisiti sanitari non sono rispettati o che potrebbe esservi un altro rischio per la salute umana, il Servizio Veterinario territorialmente competente:

- emana senza ritardo un provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo ed urgente riguardante l'area interessata e l'eventuale invio dei molluschi bivalvi vivi della specie ritrovata non conforme ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione. In alternativa i MBV possono essere destinati alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti.
- 2. predispone un piano di sorveglianza, in relazione ai limiti stabiliti dal Regolamento (CE) 854/2004, allegato II; Capo II, lettera A, ricercando anche per quanto possibile le cause della non conformità."

CONDIDERANDO che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;

ORDINA

- La sospensione della raccolta dei molluschi bivalvi vivi dalla zona 15UD "B" TAPO NORD come definita dalla D.G.R. FVG/923/2019 fino al ripristino delle condizioni di idoneità di zona Classe B;
- I produttori ed i C.D.M./C.S.M. interessati, in possesso dei documenti di scorta previsti dall'Allegato III Sezione VII, Cap. I del Regolamento (CE) 843/2004 sono tenuti a mettere in atto le procedure di ritiro del prodotto rispettivamente raccolto e spedito dalla data del campionamento avvenuto in data 12/05/2021 fatta salva l'attivazione delle procedure di fermo volontario;
- 3. ARPA FVG provveda a ricercare per quanto possibile le cause della non conformità;
- 4. Gli Agenti della forza pubblica e gli Operatori Tecnici di Vigilanza sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza che entra immediatamente in vigore il giorno della notifica;
- 5. Ai sensi dell'Art.6 del D.Lgs 193/2007:
 - Punto 12: Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione;
 - Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000;
 - Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

IL DIRETTORE SOC

Dott.ssa Ivonne Caliz

(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (VET B)

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Ivonne Caliz (+39) 335 7991171 ivonne.caliz@asufc.sanita.fvg.it

Referente

Dott. Francesco Costanzo (+39) 0432 921887 francesco.costanzo@asufc.sanita.fvq.it





Al Ministero della Salute Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e della nutrizione Via Giorgio Ribotta n. 5 00144 ROMA EUR dgsan@postacert.sanita.it

Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociale e Famiglia Servizio Sanità Pubblica Veterinaria Riva Nazario Sauro, 8 34124 TRIESTE salute@certregione.fvg.it

Ai Servizi Veterinari presso gli Assessorati alla Sanità delle Regioni D'Italia e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano

LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni di Lignano Sabbiadoro, Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Carlino, Palazzolo dello Stella, Precenicco, San Giorgio di Nogaro, Terzo d'Aquileia, Aquileia, Torviscosa

LORO SEDI

Ai Direttori Generali delle A.A.S.S. della Regione Friuli Venezia Giulia

LORO SEDI

asugi@certsanita.fvg.it

asfo.protgen@certsanita.fvg.it

Al Comando Carabinieri N.A.S. Viale XXIII marzo 1948 n. 42 33100 UDINE

tud38783@pec.carabinieri.it

Alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Viale Cosulich, 20 34074 MONFALCONE monfalcone@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Circondariale Marittimo
via Giosuè Carducci, 8
34073 GRADO (GO)
grado@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Locale Marittimo
Via Serenissima, 1
33050 MARANO LAGUNARE
maranolagunare@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Locale Marittimo
Viale Italia, 52
33054 LIGNANO SABBIADORO
lignanosabbiadoro@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Circondariale Marittimo
Via del Porto n. 44
33058 Porto Nogaro (UD)
portonogaro@guardiacostiera.it

Al Comando Regionale Guardia di Finanza Via Fiamme Gialle, 6 34100 TRIESTE ts0210000p@pec.gdf.it Al Comando Provinciale Guardia di Finanza Via Giusti, 29 33100 Udine (UD) ud0510000p@pec.gdf.it

Alla Legione Carabinieri Friuli-Venezia Giulia Viale Venezia, 189 33100 UDINE

lgfvgnurp@carabinieri.it

All'Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Friuli-

Venezia Giulia Piazza Collalto, 15 33057 PALMANOVA arpa@certregione.fvg.it

Al Consorzio Giuliano Maricolture Villaggio del Pescatore, n. 71 34013 DUINO AURISINA (TS) cogiumar@legalmail.it

Al Consorzio Gestione Molluschi Bivalvi Riva Dandolo, n. 33 34073 GRADO (GO) info@pec.cogemo.it Alla Cooperativa Pescatori "San Vito" Via Serenissima, 30 33050 MARANO LAGUNARE (UD)

coop.sanvito@legalmail.it

Alla Cooperativa A.L.M.A.R. Acquacoltura Lagunare Marinetta Via G. Raddi, n.2

33050 MARANO LAGUNARE almar@pec.almar-net.it

Alla Cooperativa Pescatori di Grado

Riva Dandolo, n. 33 34073 GRADO (GO)

cooppescatorigrado@pec.confcooperative.it

Co.L.M.I. Soc. Coop. Arl Località Villaggio del pescatore, 83 DUINO-AURISINA

Alla Federcoopesca F.V.G. Riva Dandolo, n. 33 34073 GRADO (GO)

Alla Lega Cooperative F.V.G. Via Cernazai, n. 8 33100 UDINE

Data e numero di protocollazione assegnato telematicamente

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n. 02/2021/ASUFC del 18/05/2021

<u>DIVIETO DI IMMISIONE AL CONSUMO UMANO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI ESTRATTI DALLE ZONE DI</u> PRODUZIONE DELL'ARCO LAGUNARE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – ZONA 15UD "B" TAPO NORD

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, l'ordinanza in oggetto indicata.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE SOC

Dott.ssa Ivonne Caliz

(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

SCS8 Valorizzazione delle produzioni alimentari Direttore Dr. Roberto Piro N° di iscrizione al Registro regionale autocontrollo: 50

Via Calvecchia, 10 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE(VE) Tel. 0421.41361 Fax 0421.221453 Email at2sd@izsvenezie.it



Nr.Unico 21/61937 Ricevimento del 12/05/2021 Presso la sede: Sezione territoriale di Udine Consegna RdP: IZIWEB

Spett.le

LEGACOOP FVG VIA D. CERNAZAI, 8 33100 UDINE (UD)

RICHIEDENTE - PROPRIETARIO

LEGACOOP FVG VIA D. CERNAZAI, 8 33100 UDINE (UD)

VERBALIZZANTE

FRANCI CLAUDIO C/O BIO-RES SOC. COOP Verbale invio campioni n. / del 12/05/2021

ORIGINE - LUOGO PRELIEVO 15 UD B ZONA B - TAPO NORD 33050 MARANO LAGUNARE (UD)

ATTIVITA' A PAGAMENTO / PIANO MONITORAGGIO REGIONE FVG

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione (1 unità campionaria) Tipo di materiale PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI (MOLLUSCO VONGOLA VERACE (R. semidecussatus - R. philippinarum))		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
CONTA ESCHERICHIA COLI B-GLUCORONIDASI POSITIVI (MPN) (METODICA MICROBIOLOGICA / UNI EN ISO 16649-3:2015 esclusi cap. 4.1, 9.1 e 10.1 / EC 1:2017)		> 18000 MPN/100g
RICERCA SALMONELLA SPP (REAL TIME PCR QUALITATIVA / AFNOR BRD 07/06 - 07/04)		Non rilevato acido nucleico in 25 g

Temperatura di ricevimento rilevata:+0.5°C. La temperatura è un parametro che può influenzare i risultati delle prove analitiche.

Data di accettazione 12/05/2021

Data inizio analisi 13/05/2021 - Data fine analisi 17/05/2021

Dr.ssa Michela Favretti/Dr.ssa Alessandra Pezzuto/Dr. Alberto Zampiero

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campionamento è a carico del cliente. IZSVe non è responsabile delle informazioni e dei dati forniti dal cliente, se non per la loro trascrizione. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSVe. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: www.izsvenezie.it